

TRIBUNALE DI UDINE

FALLIMENTO A SPA N. 8/07

Il Giudice Delegato

Letto il reclamo della società Equitalia Udine spa ora Equitalia Friuli V. Giulia spa ai sensi dell'art 110 l. fall. avverso il progetto di riparto parziale depositato dal curatore del fallimento in data 25.10.2008;

visti gli artt. 110 e 36 l. fall.;

sentito il reclamante e il curatore;

letti gli atti;

rilevato che il reclamante deduce di aver depositato in data 15.10.2008 una domanda di insinuazione tardiva ex art 101 l. fall. per l'importo di € 1.756.441,88, di cui alla cartella di pagamento notificata in data 8.10.2008 relativa ad iscrizioni a ruolo effettuate dall'ente creditore Agenzia delle Entrate di Udine per tributi erariali diretti e indiretti con anni di imposta 2005/2006;

considerato che lo stesso fa notare come nel predetto piano di riparto il curatore proponga il pagamento di crediti per € 88.481,14 a favore della B srl e del Comune di C, con il grado di privilegio di cui agli artt. 2752 e 2778, n. 20 cod. civ., mentre buona parte dei propri crediti insinuati tardivamente trovano collocazione privilegiata poziore ex artt. 2752 e 2778, nn. 18 e 19 o concorrente ex artt. 2752 2778, n. 20 cod. civ., senza tenere nel debito conto la domanda tardiva in questione, pur depositata in epoca anteriore al piano di riparto, anche se non ancora ammessa al passivo (atteso che la nuova udienza per l'esame delle domande tardive è stata fissata

per il giorno 18.03.2009, alle ore 11.00);

considerato che ai sensi dell'art. 112 l. fall. i creditori ammessi tardivamente concorrono soltanto nelle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettante nelle precedenti ripartizioni, se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause non imputabili e che quindi la reclamante, una volta ammessa al passivo, per la parte privilegiata del suo credito, avrà certamente titolo per essere soddisfatta per la quota di € 88.841,14 che le sarebbe spettata nella precedente ripartizione, tenuto anche conto che il curatore ha proposto la ripartizione solamente del 77% dell'attivo attualmente disponibile, dedotte le spese già sostenute dalla curatela e quindi non vi sono motivi che il creditore ammesso tardivamente non possa ricevere quanto a lui sarebbe spettato nel precedente riparto parziale (essendovi piena capienza per la parte del suo credito in esame), in sede di successivo riparto, parziale o finale;

ritenuto pertanto che il proposto reclamo non appare meritevole di accoglimento, posto che la questione dovrà essere affrontata nel successivo riparto, ove dovrà preliminarmente essere decisa la liquidazione di tale credito, prima di procedere alle ripartizioni agli altri creditori ammessi, senza che si debba allo stato procedere ad alcun accantonamento o modifica del presente piano di riparto;

preso atto che tutti i creditori sono stati avvisati e non sono pervenuti ulteriori reclami nei termini di legge;

rilevato che il curatore ha chiesto con istanza del 2.12.2008 che il progetto

sia dichiarato esecutivo;

visti gli artt. 110 e ss. l. fall.

dichiara

esecutivo il progetto di riparto e dispone per la ripartizione come da
separato provvedimento.

Udine, lì 2.10.2008.

Il Giudice Delegato

Gianfranco Pellizzoni.